

PRIMA PARTE: PROGRAMMAZIONE, SPESE E ASSUNZIONI


Limiti

Assunzioni



Procedure

Dirigenza



di Gianluca Bertagna

A cura di Gianluca Bertagna

PRIMA DI TUTTO: FACCIAMO CONOSCENZA DELLE NORME

- D.I. 101/2013
- D.I. 90/2014
- Legge 190/2014 – Legge di stabilità del 2015
- Legge 208/2015 – Legge di stabilità del 2016
- D.I. 113/2016 – Manovra dell'estate 2016
- Legge 232/2016 – Legge di bilancio del 2017
- D.I. 244/2016 – Milleproroghe

A cura di Gianluca Bertagna

ALCUNE NOVITÀ DEL DECRETO MILLEPROROGHE 244/2016

Lavoro flessibile delle province (articolo 1, comma 3).

Tramite una modifica dell'articolo 4, comma 9, del d.l. 101/2013, convertito in legge 125/2013, viene consentito alle province (e non alle città metropolitane) di prorogare fino al 31 dicembre 2017 *“i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale”*.

Contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la pubblica amministrazione (articolo 1, comma 8).

Nell'ambito della riforma del mercato del lavoro, tra le tante norme attuative, l'articolo 2, comma 4, del d.lgs. 81/2015 aveva stabilito che le pubbliche amministrazioni non potessero più stipulare contratti di collaborazione continuata e continuativa (o almeno determinati tipi) a partire dal 1° gennaio 2017. La scadenza viene spostata al 1° gennaio 2018.

A cura di Gianluca Bertagna

ALCUNE NOVITÀ DEL DECRETO MILLEPROROGHE 244/2016

Gestioni associate obbligatorie (articolo 5, comma 6).

Il primo termine fissato dalla norma era il 31 dicembre 2011 per la gestione di due funzioni fondamentali (previsione allora inserita nel comma 31). Di proroga in proroga con il d.l. 244/2016 il nuovo termine è fissato al 31 dicembre 2017, ovviamente, salvo proroga...

Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e altre utilità corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti degli organi (articolo 13, comma 1).

Il d.l. 78/2010 aveva previsto numerose razionalizzazioni di spesa pubblica. Tra le tante, aveva anche disposto che *“a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010”*. Per evitare che la riduzione fosse vanificata da successivi incrementi, era stato altresì stabilito il divieto di incremento fino al 31 dicembre 2013.

Con il d.l. 244/2016 il divieto di incremento è stato reiterato fino al 31 dicembre 2017.

A cura di Gianluca Bertagna

I DIVIETI DI ASSUNZIONE

assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto

+

divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo

MANCATO RISPETTO CONTENIMENTO SPESA DI PERSONALE

+

RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO

+

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

INVIO DEI SUDETTI DATI ALLA BANCA DATI DELLE AMM.NI PUBBLICHE
(il divieto dura fino a quando non viene adempiuto l'obbligo violato)

+

MANCATO INVIO DEI DATI DELLA CERTIFICAZIONE DEL SALDO
FINANZIARIO

+

PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE

+

PIANO DELLA PERFORMANCE

A cura di Gianluca Bertagna

LEGGE 232/2016– COMMA 466

PATTO – PAREGGIO DI BILANCIO


SANZIONI IN MATERIA DI PERSONALE – COMMA 475

Nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale **a tempo determinato**, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle **funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale** nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

STRUMENTI OPERATIVI



IL PUNTO DI PARTENZA DI OGNI ASSUNZIONE

Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Dotazione organica
Verifica delle eccedenze

I CINQUE CALCOLI DA EFFETTUARE

Impegni di spesa per riduzione della spesa di personale in valore assoluto

Numero dei cessati
per la quantificazione della capacità assunzionale

Rapporto tra spese di personale e spese correnti

Rapporto dipendenti/popolazione

Spesa sostenuta per lavoro flessibile nel 2009

Programmazione del personale Art. 6 e 6 bis del d.lgs. 165/2001	Verifica eccedenze Articolo 33 del d.lgs. 165/2001
<p>Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti (cadenza almeno triennale) sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.</p> <p>Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.</p> <p>Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.</p>	<p>Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.</p> <p>Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.</p> <p>La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.</p>


A cura di Gianluca Bertagna

IL CORRETTO USO DEI TERMINI CIRCOLARE 4/2014 DELLA FUNZIONE PUBBLICA

- a) **"sopranumerarietà"**: situazione per cui il personale in servizio (complessivamente inteso e senza alcuna individuazione nominativa) supera la dotazione organica in tutte le qualifiche, le categorie o le aree. L'amministrazione non presenta, perciò posti vacanti utili per un'eventuale riconversione del personale o una diversa distribuzione dei posti;
- b) **"eccedenza"**: situazione per cui il personale in servizio (inteso quantitativamente e senza individuazione nominativa) supera la dotazione organica in una o più qualifiche, categorie, aree o profili professionali di riferimento. Si differenzia dalla soprannumerarietà, in quanto la disponibilità di posti in altri profili della stessa area o categoria, ove ricorrano le condizioni, potrebbe consentire la riconversione del personale;
- c) **"esubero"**: individuazione nominativa del personale soprannumerario o eccedentario, con le procedure previste dalla normativa vigente. Il personale in esubero è quello da porre in prepensionamento, ove ricorrano le condizioni, o da mettere in disponibilità ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- d) **"prepensionamento"**: risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale in soprannumero o eccedentario nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, individuato in esubero, per il quale è prevista l'ultrattività delle disposizioni relative ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico e alle decorrenze di tale trattamento previgenti rispetto alla riforma prevista dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, esclusivamente a favore di tale personale.

A cura di Gianluca Bertagna

I LIMITI DI SPESA DI PERSONALE



A cura di Gianluca Bertagna

Sezione Autonomie - Delibera n. 13/2015/SEZAUT/INPR

INTEGRAZIONE AL PUNTO 6.2


TIPOLOGIA DI SPESA	IMPEGNI DI COMPETENZA	VOCE NON PRESENTE
Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di personale imputata nell'esercizio successivo (Per gli enti soggetti a sperimentazione ex d.lgs. n. 267/2000)		Voce non presente
Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente		Voce non presente
Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile		Voce non presente
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili		Voce non presente
Spese sostenute dall'Ente per il personale, di altri Enti, in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto		Voce non presente
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.lgs. n. 267/2000		Voce non presente
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 d.lgs. n. 267/2000		Voce non presente
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 2 d.lgs. n. 267/2000		Voce non presente
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro		Voce non presente
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori		Voce non presente
Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada		Voce non presente
IRAP		Voce non presente
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo		Voce non presente
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando		Voce non presente
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni		Voce non presente
Totale (A)		-

INTEGRAZIONE AL PUNTO 6.3

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPEGNI DI COMPETENZA	VOCE NON PRESENTE
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati		Voce non presente
Quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di personale imputata dall'esercizio precedente (Per gli enti soggetti a sperimentazione ex d.lgs. n. 267/2000)		Voce non presente
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero		Voce non presente
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni		Voce non presente
Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate.		Voce non presente
Eventuali oneri derivanti dai rinnovi contrattuali progressivi		Voce non presente
Spese per il personale appartenente alle categorie protette		Voce non presente
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni		Voce non presente
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada		Voce non presente
Incentivi per la progettazione		Voce non presente
Incentivi per il recupero ICI		Voce non presente
Diritti di rogito		Voce non presente
Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 25)		Voce non presente
Maggiori spese autorizzate - entro il 31 maggio 2010 - ai sensi dell'art. 3 comma 120 della legge n. 244/2007		Voce non presente
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)		Voce non presente
Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo, nazionale o regionale)		Voce non presente
Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. 267/2000		Voce non presente
Totale (B)		-

A cura di Gianluca Bertagna

LA CAPACITÀ ASSUNZIONALE



A cura di Gianluca Bertagna

COMUNI SOPRA I 1.000 ABITANTI

La capacità assunzionale cambia da anno ad anno.
Ogni anno è necessario determinarla nel seguente modo:

CAPACITÀ ASSUNZIONALE DI COMPETENZA



CAPACITÀ ASSUNZIONALE RESIDUA
pari al resto di capacità assunzionale non utilizzata nel
TRIENNIO DINAMICO PRECEDENTE
(ART. 3 DEL D.L. 90/2014 E DELIBERAZIONE N. 28/2015 CORTE DEI CONTI
SEZIONE AUTONOMIE)

A cura di Gianluca Bertagna

CAPACITÀ ASSUNZIONALE DI COMPETENZA 2017

LEGGE 208/2015 – COMMI 228

Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, **per gli anni 2016, 2017 e 2018**, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, **ad una spesa pari al 25 per cento** di quella relativa al medesimo personale **cessato nell'anno precedente**.

Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

A cura di Gianluca Bertagna

DECRETO MINISTERO INTERNO

24 luglio 2014

Individuazione dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2014-2016.

(GU Serie Generale n. 186 del 12-8-2014)

Comuni

fascia demografica	rapporto medio dipendenti-popolazione
fino a 499 abitanti	1/78
da 500 a 999 abitanti	1/103
da 1.000 a 1.999 abitanti	1/123
da 2.000 a 2.999 abitanti	1/137
da 3.000 a 4.999 abitanti	1/143
da 5.000 a 9.999 abitanti	1/151
da 10.000 a 19.999 abitanti	1/145
da 20.000 a 59.999 abitanti	1/133
da 60.000 a 99.999 abitanti	1/117
da 100.000 a 249.999 abitanti	1/107
da 250.000 a 499.999 abitanti	1/79
da 500.000 abitanti e oltre	1/75

A cura di Gianluca Bertagna

LA MOBILITÀ

**... come previsto dall'art. 1, comma 47, della Legge Finanziaria 2005:
(legge 311/2004)**

In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, **tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione**, nel rispetto delle disposizioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno precedente.

... ma ricordiamo che, ai sensi dell'art. 14 comma 7 del dl n. 95/2012:

Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, (...) **non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni** o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.


A cura di Gianluca Bertagna

LA CAPACITÀ ASSUNZIONALE
RESIDUA TRIENNIO 2014/2015/2016
PER I COMUNI OLTRE I 1.000 ABITANTI


Anno	Rapporto tra spese di personale e spese correnti superiore al 25%	Rapporto tra spese di personale e spese correnti pari o inferiore al 25%
2014	60% della spesa delle cessazioni anno precedente (2013)	80% della spesa delle cessazioni anno precedente (2013)
2015	60% della spesa delle cessazioni anno precedente (2014)	100% della spesa delle cessazioni anno precedente (2014)

A cura di Gianluca Bertagna


**LA CAPACITÀ ASSUNZIONALE DI COMPETENZA DEL 2016
PER I COMUNI OLTRE I 1.000 ABITANTI**



**LA CAPACITÀ ASSUNZIONALE DI COMPETENZA DEL 2017
PER I COMUNI OLTRE I 1.000 ABITANTI**



**LA CAPACITÀ ASSUNZIONALE DI COMPETENZA DEL 2018
PER I COMUNI OLTRE I 1.000 ABITANTI**



LE ASSUNZIONI DEI DIRIGENTI

LEGGE 208/2015 – COMMI 219, 221 E 224

DOTAZIONI ORGANICHE DIRIGENZIALI

Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, **sono resi indisponibili i posti dirigenziali** di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, **vacanti alla data del 15 ottobre 2015**, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa.

Gli incarichi conferiti a copertura dei posti dirigenziali di cui al primo periodo dopo la data ivi indicata e fino alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione dei relativi contratti.

Sono fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico e, anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, quelli concernenti i (...) dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente legge o da espletare a norma del comma 216, oppure in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge.

A cura di Gianluca Bertagna

LEGGE 208/2015 – COMMI 219, 221 E 224

DOTAZIONI ORGANICHE DIRIGENZIALI

Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonche' al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni.

Allo scopo di garantire la maggior flessibilita' della figura dirigenziale nonche' il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali puo' essere attribuito senza alcun vincolo di esclusivita' anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale.

Per la medesima finalita', non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale.

Resta escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 219 il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle citta' metropolitane e delle province adibito all'esercizio di funzioni fondamentali.

A cura di Gianluca Bertagna

DIRIGENTI... QUALI ASSUNZIONI?

ART. 3 – D.L. 90/2014

Negli anni 2014 e 2015 le regioni e **gli enti locali** sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è **fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.**

LEGGE 208/2015 – COMMI 228

Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, **ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale** nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella **relativa al medesimo personale** cessato nell'anno precedente.

A cura di Gianluca Bertagna

CORTE CONTI VENETO DELIBERAZIONE N. 12/2017

L'art. 1 comma 228, nel sancire una riduzione delle percentuali del turn over per il triennio 2016-2018 limitatamente al personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale, **ha lasciato inalterata la disciplina già esistente con riferimento al personale dirigenziale e limitatamente ai posti disponibili ai sensi del precedente comma 219.**

Ricadono nel vincolo di indisponibilità anche gli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti entro i limiti di cui all'art 110 co 1 Tuel, ossia in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica, trattandosi di fattispecie, da un lato, non rientranti tra le eccezioni previste dal medesimo comma 219 e, dall'altro lato, certamente attratte nella valenza onnicomprensiva della previsione finale ("In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma") (Sez. contr. Puglia, n. 73/2016/PAR).

A cura di Gianluca Bertagna

PROROGA GRADUATORIE

Il comma 4 dell'art. 4 del d.l. 101/2013 prevedeva:

*“L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (1 settembre 2013), relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata **fino al 31 dicembre 2016**”.*

Ricordiamo che, sulla base delle precedenti proroghe^[1], vengono ulteriormente prorogate tutte le graduatorie relative a bandi a tempo indeterminato, degli enti con limitazione alle assunzioni, approvate successivamente al **30 SETTEMBRE 2003**.

[1] Articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14; articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; d.p.c.m. 19 giugno 2013.

A cura di Gianluca Bertagna

PROROGA GRADUATORIE

Comma 368 della legge 232/2016:

All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017».

Art. 1 comma 1 del d.l. 244/2016:

L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

A cura di Gianluca Bertagna


IL PROBLEMA DELL'UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

L'art. 4, comma 3, del d.l. 101/2013, ha stabilito che, prima di indire nuove procedure concorsuali, le pubbliche amministrazioni devono procedere:

- all'immissione in servizio di tutti i vincitori di concorso collocati nelle proprie graduatorie vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, di qualsivoglia qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
- alla verifica dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti ed approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza.

In sostanza, l'intervento normativo ha introdotto il divieto di bandire qualunque concorso, sia nel caso di presenza nell'ente di vincitori non ancora assunti per qualunque profilo professionale, sia nel caso di presenza di idonei in graduatorie vigenti ed approvate dal 1° gennaio 2007, per il profilo per il quale l'amministrazione intende bandire la procedura concorsuale o – addirittura – per un profilo equivalente.

A cura di Gianluca Bertagna



**IL LAVORO FLESSIBILE
E IL LAVORO A TEMPO DETERMINATO
(ART. 9 COMMA 28 D.L. 78/2010)**

A cura di Gianluca Bertagna

IL LIMITE È PARI AL 100% DELLA SPESA SOSTENUTA NEL 2009

Corte dei Conti – Sezione Autonomie – Deliberazione n. 2/2015

Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, **ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009**, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.

A cura di Gianluca Bertagna

E SE NON C'ERA SPESA NEL 2009?

Corte dei Conti – Sezione Autonomie – Deliberazione n. 1/2017

1. “Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”.
2. “La spesa per l’integrazione salariale dei lavoratori socialmente utili rientra nell’ambito delle limitazioni imposte dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, nei termini ivi previsti, ove sostenuta per acquisire prestazioni da utilizzare nell’organizzazione delle funzioni e dei servizi dell’ente”.

A cura di Gianluca Bertagna

SONO ESCLUSI GLI INCARICHI EX ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000


Articolo 16 comma 1-quater del D.L. 113/2016

Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

A cura di Gianluca Bertagna


SEZIONE AUTONOMIE - DELIBERAZIONE N. 23/2016

UTILIZZO DI ALTRI DIPENDENTI E INCLUSIONE O MENO NEL LIMITE DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 28



A cura di Gianluca Bertagna

SECONDA PARTE: IL FONDO E LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA



di Gianluca Bertagna

I MODELLI DI CONTRATTAZIONE DALLA CIRCOLARE N. 25/2012 DELLA RGS

Attualmente gli atti di contrattazione integrativa possono appartenere a tre distinte tipologie:

contratti integrativi normativi (c.d. articolato) - si tratta di atti che definiscono la cornice di regole generali concordate in sede integrativa e sono riferiti ad un arco temporale stabilito dalla contrattazione di primo livello (es. quadriennio fino alla tornata contrattuale 2006-2009);

contratti integrativi economici - costituiscono gli atti che compiutamente e periodicamente rendono conto della programmazione contrattata delle risorse in sede locale e sono riferiti, su indicazione dei contratti collettivi di primo livello in essere (Ccnl, Ccrl o Ccpl), ad un biennio o, più frequentemente, ad uno specifico anno;

contratti stralcio su specifiche materie (normativi o economici), che possono essere siglati dalle delegazioni trattanti purché nel rispetto delle cornici di regole disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di primo livello.

LA PROCEDURA

1. Approvazione del fabbisogno triennale di personale e del piano annuale delle assunzioni. Valutazione sulla dotazione organica e sulla possibilità di integrare il fondo ai sensi dell'art. 15 comma 5 e comma 2.
2. Verifica del rispetto delle limitazioni in materia di spese di personale**
2. Approvazione da parte del Consiglio comunale del Bilancio di previsione che contiene gli stanziamenti per il pagamento degli stipendi del personale dipendente e del salario accessorio.
3. Approvazione del Peg/Pdo/Piano della Performance da parte della Giunta. Il documento comprende anche tutti gli obiettivi connessi alla produttività**
4. Costituzione del fondo. Indipendentemente da quanto sopra è opportuno costituire il prima possibile il fondo delle risorse decentrate. Se non sono ancora state rese disponibili le risorse variabili si procederà solamente con quelle stabili e con quelle aventi carattere di certezza (attenzione a nuovi principi contabili!)**.
5. Eventuale nomina della delegazione trattante e individuazione degli obiettivi della contrattazione da assegnare ai membri di parte pubblica.

LA PROCEDURA

6. Inizio delle trattative. Contrattazione. Stipula di una ipotesi di contratto.
7. Redazione della relazione illustrativa e tecnico finanziaria che evidenzi tutti i passaggi, le modalità, gli importi ai fini dell'erogazione dei compensi accessori al personale dipendente**.
8. Invio al Revisore dell'ipotesi di contratto e della relazione illustrativa e tecnico finanziaria. Parere del revisore**.
9. La Giunta comunale autorizza la sottoscrizione del contratto definitivo. Sulla delibera vanno espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui al Testo unico degli enti locali.
10. Sottoscrizione definitiva del contratto.
11. Invio del contratto all'Aran e al Cnel.
12. Pubblicazione sul sito.
13. Risposte alla Scheda Informativa 2 e compilazione della Tabella 15 del Conto annuale.

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE	
COSTITUZIONE (ALIMENTAZIONE, QUANTIFICAZIONE, ECC)	UTILIZZO (DESTINAZIONE, UTILIZZO, ECC.)
RISORSE STABILI (o consolidate)	REGOLE PRINCIPALI UTILIZZO Le risorse stabili sono destinate prioritariamente, ma non esclusivamente , ai compensi aventi natura fondamentale o fissa e continuativa (progressioni orizzontali, comparto, ecc.)
RISORSE VARIABILI (a integrazione e valutazione annuale)	Le somme non utilizzate un anno, se provenienti da parte stabile, sono riportate, come risorsa variabile, nell'anno successivo.

COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE

COMPETENZA DELLA CONTRATTAZIONE

**L'ART. 1 COMMA 236
DELLA LEGGE 208/2015**

IL FONDO DEL 2016

**Legge n. 208/2015
Comma 236**

“Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ... , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ... , non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.

COSA DICEVA L'ART. 9 COMMA 2-BIS, D.L. 78/2010

A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

Corte dei conti Sicilia, Deliberazione n. 163/2015:

*"In assenza di una disposizione normativa di carattere rigido che impone una determinata interpretazione del vincolo predeterminato, risulta possibile, anche in considerazione della specificità di ogni singola situazione, per l'ente **procedere alla riduzione delle risorse impiegando uno dei criteri sopra richiamati**"*

LAVORO STRAORDINARIO

Corte conti Lombardia – Deliberazione n. 529/2012

Per completezza, si ricorda che questa Sezione ha avallato l'interpretazione rigorosa sin qui esposta, anche in merito all'impossibilità di incrementare 'oltre il tetto dell'anno 2010' il fondo per il 'lavoro straordinario' alimentato ai sensi dell'art. 14 del CCNL EELL del 1.04.1999 (cfr. Lombardia/423/2012/PAR del 4 ottobre 2012)".

ARAN – LAVORO STRAORDINARIO E ART. 9 COMMA 2BIS

PARERE PROT. N. 5401/2013

Pertanto, certamente può ritenersi condivisibile la scelta di circoscrivere il limite previsto dall'art. 9, comma 2-bis, del DL n.78/2010 alle sole risorse destinate alla contrattazione integrativa (fondo in senso stretto), di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999.

Infatti, per il diverso fondo dello straordinario, chiaramente e nettamente distinto da quello generale delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, non si pone un problema di eventuale crescita del suo ammontare per il periodo successivo al 2010, dato che, come si è detto, esso, come quantificato presso ciascuna amministrazione, è immodificabile in aumento. Né, in termini più generali, si pone per tali risorse un problema di "limite alla crescita" (e, conseguentemente, di riduzione proporzionale del suddetto limite) dal momento che si tratta di un fondo non soggetto ad alcuna dinamica.

Occorre, inoltre, evidenziare che le risorse dello straordinario, per la specifica finalità cui sono destinate dalla legge e dalla contrattazione collettiva, non manifestano e non possono manifestare una correlazione diretta ed automatica con il numero dei dipendenti in servizio. Sussiste, anzi, una "correlazione inversa", dato che, in presenza di una riduzione del personale, per garantire la continuità dei servizi, si potrebbe determinare presso un ente una maggiore esigenza di ricorso a tale istituto.

LE RISORSE STABILI

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO – (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO – (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE

**LE RISORSE VARIABILI
INCLUSE NEL LIMITE
DELL'ART. 1 COMMA 236**

Risorse variabili soggette al limite
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. – (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)
RECUPERO EVASIONE ICI – (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE – (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO – (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOT. ORGANICA – (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)
INTEGRAZIONE 1,2% MONTE SALARI 1997 (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)
MESSI NOTIFICATORI – (ART. 54, CCNL 14.9.2000)
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)

IL CONCETTO DI SPONSORIZZAZIONI

La lett. d) del comma 1 dell'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituita dalla seguente:

“d) La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell'art. 43 della legge n.449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative:

a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;

b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.

**LE RISORSE VARIABILI
ESCLUSE DAL LIMITE
DELL'ART. 1 COMMA 236**

Risorse variabili NON soggette al limite
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE – (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE – (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE – (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA – (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)

LE ESCLUSIONI DELLA RGS CIRCOLARE N. 16/2012

Si tratta in primo luogo degli incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto "conto terzi" esplicitato dalla circolare n. 12/2011, incarichi da intendersi come commissionati e remunerati dall'esterno dell'Amministrazione.

Attengono a questa fattispecie, a titolo esemplificativo, le risorse trasferite all'Amministrazione per incarichi nominativamente affidati a specifici dipendenti, le risorse trasferite dall'ISTAT per il censimento 2011, gli incrementi del fondo realizzati con risorse dell'Unione Europea (ove consentito dalla normativa contrattuale di livello nazionale).

nonché, per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni, i proventi per nuove convenzioni per la quota conferita al fondo ai sensi dell'art. 43 comma 3 della legge n. 449/1997.